

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA

Codice Fiscale e Partita IVA 01337320327

**Rinegoziazione ed estensione temporale ai sensi dell'art.6
comma 2 lettera b) dell'Allegato II del D. Lgs. 115/2008 del
Contratto di Servizio Integrato Energia per le Pubbliche
Amministrazioni - Ed.3 (SIE3). – CIG -----**

Il giorno ____ (____) del mese di ____ dell'anno 2024
(duemilaventiquattro) tra:

A) _____, nato a _____ il __.__.____ C.F.
_____ e domiciliato presso l'infrascritta impresa che qui
agisce quale procuratore speciale di Siram SpA, nel proseguo
"Affidatario", con sede legale in Milano, Via Anna Maria Mozzoni, 12
(Partita IVA/Codice Fiscale 08786190150 e n. iscrizione – REA Milano
1245922)

B) _____, nato a _____ il __.__.____ C.F.
_____, che qui agisce nella sua qualità di Direttore della
S.C. Edilizia e Impianti area giuliana dell'Azienda Sanitaria
Universitaria giuliano isontina (ASUGI), autorizzato a sottoscrivere il
presente atto in forza ai poteri conferiti con Decreto Dn. 318 dd.
12.04.2023, che dichiara di agire nel presente atto in nome e
nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta di seguito
chiamata più brevemente "Committenza" ente pubblico con sede in
Trieste, via C. Costantinides n. 2, codice fiscale e partita iva
01337320327.

Premesso che:

1) con il decreto dell'allora ASUITS n. 411 dd. 21.06.2017, si è provveduto ad affidare a ENGIE Servizi S.p.a., mediante adesione alla convenzione CONSIP "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3" - Lotto 3., per il periodo dal 01.10.2017 al 30.09.2023, le attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti termici e degli impianti di climatizzazione estiva, inclusa la fornitura del vettore energetico e del servizio energetico elettrico relativo a tutte le attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti elettrici del patrimonio ASUITS non ospedaliero verso un costo totale presunto pari ad euro 6.855.110,30", sulla base del Piano Tecnico Economico dd. 14.06.2017, ivi allegato,

2) la Convenzione e il Capitolato tecnico sono conformi al D.lgs. n° 115 del 30 maggio 2008 e ss.mm. e ii. "Attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici". L'applicazione di tale disciplina viene riportata, in particolare, nei seguenti documenti della Convenzione SIE3:

- Disciplinare: art 1.1 p.to 1;
- Allegato 5 - Capitolato Tecnico: art 3.1 p.to 1;

3) in data 28 settembre 2018, in ottemperanza alla sentenza n. 4375/2018 del Consiglio di Stato, è stata stipulata la "Convenzione per l'affidamento del Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni", ai sensi dell'articolo 26, Legge 23.12.1999 N. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23.12.2000 n. 388, ed. n. 3 -id 1178-lotto 3 cd. SIE 3, tra Consip e la subentrante Siram S.p.A., attivata a partire

dal 1 ottobre 2018;

4) con decreto dell'allora ASUITS n. 971 dd. 05.12.2018, si è preso atto, fra l'altro, dell'attivazione della "Convenzione per l'affidamento del servizio integrato energia per le *Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23.12.2000 n. 388, ed. n. 3 - id 1178 - lotto 3 [cig 4227580560]*" stipulata, in data 28.09.2018 tra CONSIP S.p.A. e SIRAM S.p.A., in ottemperanza alla sentenza n. 4375/2018 del Consiglio di Stato, per il subentro della Siram S.p.A. al RTI Engie Servizi S.p.A. nella Convenzione del Lotto 3 e nei contratti attuativi di cui all'Allegato K alla convenzione medesima, avviando la procedura di subentro nel contratto attuativo della Convenzione Consip cd. SIE 3 – lotto 3 di Siram S.p.A., secondo le regole procedurali di cui all'art. 4, comma 7, della Convenzione stipulata tra Consip e Siram S.p.A. nonché secondo il Vademecum Consip per l'emissione dell'ordinativo confermativo, in ottemperanza alla sentenza n. 4375/2018 citata;

5) con Determina del Direttore della S.C. Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio Edilizio Strutture Territoriali n. 707 del 05.08.2019, prendendo atto dell'Adesione alla Convezione Consip cd. SIE 3, si è approvato il Piano Tecnico Economico ivi allegato, (assunto al prot. gen. 47746 dd. 18.07.2019), in cui si evidenzia quale data di avvio delle attività il 1.05.2019 e quale conclusione la data del 30.04.2024, verso una spesa pari a presunti € 5.700.716,14 iva e oneri inclusi;

6) in prossimità della scadenza del SIE3 non risultavano attive convenzioni Consip né in essere, né di futura aggiudicazione cui aderire, né tantomeno convenzioni messe a disposizione dalla centrale di committenza territoriale o procedure di gara in corso o in previsione a cura di ARCS.

7) è necessario garantire l'espletamento dei servizi ricompresi all'interno della convenzione SIE 3 senza soluzione di continuità

8) il D.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 avente ad oggetto "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE (G.U. 3 luglio 2008, n. 154)" ha come finalità quella di contribuire al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e la tutela dell'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, stabilendo un quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi e benefici;

9) la Pubblica Amministrazione è soggetta all'applicazione del D.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, che disciplina i principi e le finalità della "Efficienza Energetica" "del Settore pubblico" al suo Capo IV;

10) fra i contratti che possono essere proposti nell'ambito della fornitura di un servizio energetico rientra, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del medesimo D.lgs. 115/2008, il contratto di servizio energia di cui all'art. 1, comma 1, lett. p) del DPR 26 agosto 1993, n. 412, rispondente a quanto stabilito nell'allegato II al D.lgs. 115/2008 (e precisamente rispondente ai requisiti previsti al punto 4 dell'Allegato II, che richiede che il contratto faccia esplicito e vincolante riferimento

allo stesso decreto legislativo e preveda gli elementi - requisiti e prestazioni - dettagliatamente individuati dalle lettere da a) a s) del medesimo punto 4);

11) la Convenzione SIE3 è conforme al D.lgs. n° 115 del 30 maggio 2008 e ss.mm. e ii. "Attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici", come risulta dall'esplicito riferimento a tale disciplina riportato, in particolare, nei seguenti documenti:

- Disciplinare: art 1.1 p.to 1;

- Allegato 5 - Capitolato Tecnico: art 3.1 p.to 1 laddove prevede: "...In particolare l'Assuntore svolge i seguenti servizi: Servizio Energia "A", così come definito dall'art. 1, comma 1, lettera p) del DPR 412/93 e dal D.lgs. 115/2008 Allegato II ...".;

12) con riferimento al predetto contratto Servizio Integrato Energia, trova applicazione l'art.6, comma 2, lett b) dell'Allegato II al D.lgs. 115/2008, a norma del quale "...qualora in corso di vigenza di un contratto di servizio energia, le parti concordino l'esecuzione di nuove e/o ulteriori prestazioni ed attività conformi ai requisiti del presente decreto, la durata del contratto può essere prorogata nel rispetto delle modalità definite dal presente decreto";

12) per addivenire alla formulazione definitiva da parte di Siram S.p.A. dell'Aggiornamento ed Integrazione del Piano Tecnico Economico in essere, in seguito A.I.P.T.E. contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art.6, comma 2, lett b) dal più volte citato D.lgs. 115/2008, si è proceduto ad una rinegoziazione dei termini attraverso degli incontri e

della corrispondenza formale tra ASUGI e SIRAM S.p.A. in esito ai quali condurre la rinegoziazione al contratto in essere, nonché concordare "...l'esecuzione di nuove e/o ulteriori prestazioni ed attività conformi ai requisiti del presente decreto...";

13) con Decreto ASUGI n. _____ dd. ____/04/2024 si è stabilito, tra l'altro, di approvare gli elaborati tecnici della proposta quale aggiornamento ed integrazione del P.T.E. (Aggiornamento ed Integrazione del Piano Tecnico Economico), trasmessi nella sua formulazione definitiva da Siram S.p.A. con note Prot. n. UDB NE_U_27-02-2024_PRO0227122 dd. 27.02.2024, assunta al prot. gen ASUGI 20648 dd. 7.03.2024, UDB NE_U_04-04-2024_PRO0231875 dd. 4.04.2024, assunta al prot. gen ASUGI 29931 dd. 5.04.2024 e UDB NE_U_15-04-2024_PRO0233767 dd. 17.04.2024, assunta al prot. gen ASUGI 33947 dd. 18.04.2024, denominandolo "Contratto relativo al Servizio Integrato Energia 3 per gli Immobili relativi alle strutture Territoriali dell'area giuliana ASUGI. Aggiornamento ed integrazione del Piano Tecnico Economico per la prosecuzione contrattuale del "Servizio Integrato Energia" ai sensi del D.lgs. 30 maggio 2008, n. 115" e d'ora in avanti definita anche solo A.I.P.T.E. che prevede la fornitura del servizio energia presso le strutture territoriali aziendali site nell'area giuliana, sotto inquadramento normativo e in presenza delle condizioni di cui al D.lgs. 115/2008, per la durata di sei anni a far data dal 01.05.2024 e sino al 30.04.2030, a fronte di un importo stimato per l'intera nuova durata contrattuale di € 6.733.345,08 (euro seimilionesettecentotrentatre

milatrecentoquarancinque/08) oltre I.V.A. di legge e con contestuale assunzione, da parte di Siram S.p.A., dell'impegno alla realizzazione di opere di riqualificazione energetica, senza aggravio aggiuntivo di costi per l'Azienda, su parte degli immobili aziendali oggetto del contratto SIE 3, quantificati in € 1.300.061,30 (IVA esclusa) comprensivi di oneri tecnici associati (oneri di progettazione e adeguamento pratiche verso enti terzi e oneri finanziari), il cui dettaglio è riportato nel presente contratto e suoi allegati;

Valutato imprescindibile garantire comunque l'avvio delle prestazioni contrattuali, a far data dal 01.05.2024, al fine di non incorrere nella possibile interruzione di pubblico servizio, si è provveduto a dare avvio alle prestazioni oggetto del contratto sotto riserva di legge, con sottoscrizione tra le parti entro la data del 30.04.2024 del verbale di consegna, di cui si allega copia "Allegato 3" come parte integrante e sostanziale, nelle more della sottoscrizione del contratto.

14) L'Affidatario, tramite gli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico previsti dall' A.I.P.T.E., si impegna a conseguire un ulteriore risparmio energetico termico pari ad almeno il 5,06% di energia primaria, che consente di definire il risparmio energetico complessivo (REA PTE) ad almeno il 30,06% in condizioni standard;

15) L'Affidatario, inoltre, si obbliga all'applicazione di uno sconto del 3% sulla sola voce E(PSV) che compone il valore del GASN riducendo il prezzo unitario relativo alla componente energetica per gli impianti a gas metano;

16) L’Affidatario, inoltre, si obbliga all’applicazione di uno sconto del 4% sulla sola componente manutentiva dei servizi “A”, “C” e “D” oltre che ai servizi aggiuntivi;

17) L’Affidatario ha quindi costituito la cauzione definitiva con polizza fidejussoria n. _____ rilasciata da _____ il _____._____ per euro € _____._____,____;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO,

i contraenti sopraindicati convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 -Valore giuridico delle premesse e documenti contrattuali

1. Le premesse che precedono e i documenti contrattuali di cui al comma 2 si intendono parte integrante e sostanziale del presente Contratto nella gestione del contratto stesso, in conformità ai disposti del D.lgs. n. 115/2008, recante “*L’attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE*”.

2. Il rapporto è regolato dalle disposizioni contenute:

a) nel presente Contratto;

b) nel capitolato tecnico con Appendici e nel P.T.E. in vigore

c) nei seguenti elaborati, che costituiscono l’A.I.P.T.E., per formarne parte integrante e sostanziale:

- 1. PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

1.1 - REL Relazione proposta 115/08;

1.2 - SF Schema funzionale ID 002;

1.3 - SF Schema funzionale ID 005;

1.4 - SF Schema funzionale ID 015;

1.5 - SF Schema funzionale ID 027;

1.6 - SF Schema funzionale ID 028;

- 2. ELEMENTI ECONOMICI

2.1 - CME Computo metrico estimativo 115/08 e computo oneri
sicurezza

2.2 - DOC Allegato 4 115/08;

2.3 - DOC Allegato calcolo PUn 80-20;

2.4 - ANP Analisi nuovi prezzi;

2.5 - DOC Calcolo parcella professionisti ai sensi del
D.lgs.36/23;

d) nella residuale documentazione costituente la Convenzione Consip SIE 3, con esclusione degli obiettivi energetici propri della Convenzione e nell'atto di adesione alla medesima richiamato in premessa e nei suoi allegati;

e) costituisce, altresì, parte integrante del presente contratto, il D.U.V.R.I. ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 2008;

f) costituiscono, altresì, parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati al medesimo, ma conservati agli atti della Committenza i seguenti documenti:

- Patto d'integrità;

- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010;

3. L'Affidatario dichiara espressamente di ben conoscere e di accettare in ogni loro parte i predetti documenti allegati e relativi

elaborati. -----**4.** I documenti di cui al comma 2, laddove non risultino materialmente allegati al Contratto, sono depositati presso la Committenza. -----**5.** L’Affidatario dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui al D.lgs. n. 115/2008 e di possedere un sistema di qualità aziendale conforme alle norme ISO 9001:2000 in materia di prestazioni attinenti il contratto di servizio integrato energia certificato da ente e/o organismo accreditato a livello nazionale e/o europeo ed, altresì, dichiara di essere una Esco certificata ai sensi della norma UNI 11352. -----

6. Tutti i beni ed i materiali installati per migliorare le prestazioni energetiche dell'edificio e degli impianti, ad eccezione di eventuali sistemi di elaborazione e trasmissione dati funzionali alle attività del fornitore del contratto servizio energia, al termine del contratto, saranno e resteranno di esclusiva proprietà della Committenza.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

1. La Committenza con il presente atto proroga e rinegozia, ai sensi del D.lgs 115/2008, con l’Affidatario, che accetta, l’atto di adesione alla convenzione presso CONSIP S.p.A "Servizi Integrati Energia 3" comprensiva di:

a) assunzione da parte dell’Affidatario del contratto servizio integrato energia della mansione di terzo responsabile, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 3, del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;

b) manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti oggetto di consegna, od installati dall’Affidatario ai sensi del presente atto, secondo le modalità e le caratteristiche illustrate nell’ A.I.P.T.E. e alle

condizioni previste nella convenzione Consip SIE3, nonché nei verbali relativi agli incontri di negoziazione propedeutici alla stesura del presente contratto;

c) il ricorso al prezziario Regionale FVG e DEI vigenti al momento della realizzazione con l'applicazione dello sconto concordato pari al 15,00% (quindici.00.- %) per eventuali interventi extracontrattuali di manutenzione straordinaria e/o di riqualificazione tecnologica che dovessero rendersi necessari nel corso della durata del contratto su proposta dell'Affidatario ovvero richiesti dalla Committenza e da quest'ultima previamente autorizzati e/o ordinati.

La Committenza si riserva il diritto, nel caso ritenga l'offerta proposta dall'Affidatario per l'intervento di manutenzione straordinaria in ordine al costo complessivo, alla modalità realizzativa ed alla tempistica necessaria, non rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, di ricorrere ad idonee e separate procedure di affidamento a terzi.

In tale eventualità l'Affidatario non potrà avanzare diritti o pretese di sorta

d) fornitura di combustibile per il funzionamento degli impianti termici e degli impianti che realizzerà l'assuntore, meglio definiti nell'A.I.P.T.E. e secondo modalità e prescrizioni dettate dalle normative vigenti in materia;

e) smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività legate al servizio energia, nonché scarti, macerie ed altre immondizie, presso discariche autorizzate, compreso i relativi oneri anche fiscali, con l'obbligo di presentare apposito certificato di avvenuta distruzione dei materiali di

risulta ovvero la 4^a copia del F.I.R.;

f) conduzione degli impianti termici e delle apparecchiature;

g) pronto intervento per fermi o guasti accidentali;

h) accensione ed avviamento e spegnimento ed arresto delle centrali termiche;

i) sorveglianza delle centrali termiche e verifiche periodiche sicurezza;

l) messa a riposo da effettuarsi alla fine della stagione di riscaldamento;

m) garanzia della conduzione con personale qualificato e patentato;

n) responsabilità nel mantenere la precisione e l'affidabilità di tutte le apparecchiature di misura installate;

o) realizzazione degli interventi, comprensivi degli oneri derivanti dai servizi di architettura ed ingegneria ad essi associati, atti a generare una maggiore efficienza energetica, secondo quanto esposto nell'A.I.P.T.E. ed ammontano a complessivi € 1.300.061,30.- al netto dell'IVA.

Tale importo risulta vincolato nella totalità per interventi di efficientamento energetico nell'intero perimetro contrattuale.

Qualora dalla rendicontazione contabile, svolta in contraddittorio tra le parti, emerga una economia di risorse rispetto a quanto preventivato per utilizzo di minori quantità di materiali e/o manodopera, le parti indentificheranno nuove opere, compatibilmente con il quantum disponibile.

Le spese tecniche per la progettazione esecutiva delle opere di riqualifica concordate, comprensive delle spese generali e utile di

impresa derivati dal prezziari Regionale FVG e DEI vigenti al momento della prestazione, non dovranno comunque superare il corrispettivo calcolato ai sensi del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016, e dovranno preventivamente essere approvate dalla Committenza prima dell'affidamento dell'incarico.

Il progetto esecutivo degli interventi di efficientamento energetico previsti nel A.I.P.T.E. prima della loro realizzazione, sarà oggetto di approvazione da parte della Committenza. Gli investimenti sono da intendersi con formula "chiavi in mano", con l'individuazione di tutte le necessarie figure professionali dotate dei requisiti e delle abilitazioni di legge. La documentazione amministrativa, contabile, tecnica e le certificazioni relative agli interventi saranno consegnate ad ASUGI al termine dei lavori.

Inoltre l'Affidatario provvederà:

- alla messa in esercizio degli impianti realizzati e collaudati, con l'acquisizione, a carico dello stesso, delle specifiche autorizzazioni da parte degli enti competenti per l'esercizio dell'attività;
- alla fornitura alla Committenza dell'energia termica necessaria a garantire i livelli di confort previsti dagli allegati del Capitolato Tecnico della convenzione CONSIP;
- all'esecuzione di tutti quei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari, nel corso dell'affidamento, per il corretto e sicuro funzionamento degli impianti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti;
- alla preventivazione di eventuali lavori di adeguamento normativo e/o

funzionale scaturenti da nuove disposizioni di legge emanate nel corso della durata del contratto. I lavori saranno considerati alla stregua di interventi di manutenzione straordinaria non inclusi nel canone del servizio oggetto del presente atto, di cui al punto c).

p) L’Affidatario è l’unico responsabile nei confronti della Committenza per tutto quanto concerne l’attività di conduzione, gestione e verifiche periodiche per sicurezza degli impianti oggetto del servizio, nel rispetto delle modalità previste nei documenti contrattuali.

2. L’Affidatario si impegna, altresì, ad assicurare quanto segue:

a) l’applicazione di uno sconto del 3% (treper cento) sulla sola voce E(PSV) che compone il valore del Gasn riducendo il prezzo unitario relativo alla componente energetica per gli impianti a gas metano a partire dal primo anno di prosecuzione contrattuale;

b) l’aggiornamento dell’attestato di prestazione energetica dell’edificio, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e s.m.i, a valle degli interventi di cui al punto precedente, entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori di efficientamento energetico;

c) qualora dalla verifica del risparmio energetico termico di energia primaria atteso, emerga un valore inferiore a quello dichiarato pari al 5,06% (ovvero al 30,06% complessivi), l’Affidatario si impegna a realizzare a proprio carico ulteriori interventi di riqualificazione energetica fino al raggiungimento della soglia prevista. I nuovi interventi saranno realizzati dall’Affidatario previa acquisizione di nulla osta della Committenza senza ulteriori oneri per l’amministrazione;

d) l’Affidatario si impegna tempestivamente a predisporre e

trasmettere alla Committenza un cronoprogramma con la pianificazione degli interventi previsti nell' A.I.P.T.E.. La Committenza si impegna a segnalare eventuali modifiche o integrazioni entro i successivi 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento del programma di che trattasi.

e) l'Affidatario si impegna entro i successivi 6 mesi a trasmettere alla Committenza un ulteriore aggiornamento del P.T.E. relativamente all'anagrafica tecnica oggetto del contratto. La Committenza si impegna a segnalare eventuali modifiche o integrazioni entro i successivi 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'aggiornamento di che trattasi.

Articolo 3 – Durata del contratto

1. La durata del contratto del Servizio Integrato Energia, viene prorogata di anni 6 (sei) a far data dal 01.05.2024 con scadenza al 30.04.2030.

Articolo 4 – Corrispettivi in favore dell'Affidatario

1. Le parti si danno reciprocamente atto che le somme dovute a titolo di canone dalla Committenza all'Affidatario, quale corrispettivo per l'erogazione dei servizi, sono state determinate tenendo conto dell'entità dei costi di progettazione e costruzione delle opere, dei fabbisogni energetici della Committenza come determinati nei documenti della convenzione SIE3 e nell' A.I.P.T.E., dell'ammontare dei costi, nonché dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito.

L'importo annuo stimato del presente contratto, per tale parte del

servizio, così come evidenziato dall' A.I.P.T.E. è pari ad € 1.155.108,98 iva esclusa per il primo anno contrattuale mentre è pari ad €1.115.647,22 iva esclusa dal secondo anno fino a scadenza del contratto ed al netto degli oneri della sicurezza DUVRI pari ad € _____,____ .

Articolo 5 – Aggiornamento dei corrispettivi

1. Le tariffe verranno aggiornate trimestralmente, in aumento o diminuzione, secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico della Convenzione Consip SIE3, come integrato dalle previsioni formulate e accettate nell' A.I.P.T.E. revisione del 04.04.2024 ed allegati.

Articolo 6 – Modalità di pagamento

1. Le fatture per la remunerazione del Servizio sono emesse con cadenza trimestrale, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico Consip SIE3 all'articolo "12.6 MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E FATTURAZIONE", in cui l'importo complessivo per il singolo trimestre di riferimento è dato dal canone annuo diviso in quattro parti uguali. Le parti si riservano di modificare la modalità di fatturazione degli acconti (da trimestrale a mensile) se i costi di approvvigionamento dei vettori energetici dovessero nuovamente ricondursi a condizioni finanziarie insostenibili per l'operatore economico, previa richiesta scritta dello stesso.

2. La suddetta tipologia di fatturazione avrà inizio a partire dal 01 maggio 2024 e, pertanto, in continuità con la passata gestione.

3. Gli interventi di manutenzione straordinaria non compresi nel canone ed effettuati dall'Affidatario durante il corso del contratto

saranno oggetto di contabilità separata.

4. Le fatture saranno pagate entro i 60 (sessanta) giorni seguenti la data del loro ricevimento, o comunque secondo le disposizioni legislative vigenti.

5. La Committenza, verificati i parametri contrattuali erogati nel periodo di riferimento in suo favore e controllata la rispondenza sotto il profilo qualitativo della gestione e manutenzione del sistema degli impianti oggetto dell'appalto, provvederà alla liquidazione delle somme dovute all'Affidatario.

6. Qualora il pagamento delle fatture emesse dall'Affidatario non fosse effettuato nei termini stabiliti, sempreché ciò fosse dovuto a motivazioni documentate e comunicate all'Affidatario stesso, saranno applicati gli interessi previsti dalla legge vigente (D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192). Viene previsto un termine massimo di 15 giorni per l'accettazione o il rifiuto delle fatture, come previsto per la fatturazione elettronica.

7. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Affidatario alla Committenza la quale, in caso contrario, sarà sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 7 – Personale addetto al servizio

1. L'Affidatario si obbliga a:

a) comunicare prima dell'esecuzione del contratto alla Committenza, con apposito elenco, le generalità e gli altri dati riguardanti le risorse umane che l'Affidatario stesso intenderà adibire ai servizi di assistenza

specialistica;

b) rimpiazzare immediatamente le risorse ritenute non idonee allo svolgimento dei servizi;

c) consentire che gli addetti ai servizi medesimi siano soggetti alle stesse condizioni e norme di sicurezza previste per il personale della Committenza;

d) curare sotto la propria responsabilità che, durante il servizio, gli addetti abbiano un contegno corretto sotto ogni riguardo, tengano esposti sulla persona i badge, onde evitare che persone non autorizzate possano introdursi negli stabili della Committenza;

e) garantire l'idoneità, l'onestà e la correttezza di tutte le risorse umane destinate all'esecuzione del presente contratto nonché la riservatezza delle stesse in ordine a notizie di cui venissero a conoscenza nella esecuzione dei servizi;

f) assumere a proprio carico l'onere di risarcire ogni eventuale danno che potesse comunque derivare alla Committenza, ai suoi dipendenti, nonché alle cose di sua pertinenza, in dipendenza dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto;

g) vietare tassativamente al personale impiegato nell'esecuzione del presente contratto l'effettuazione presso la Committenza di attività diverse da quelle previste in contratto.

Articolo 8 – Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. L'Affidatario riconosce essere a proprio carico gli oneri inerenti all'assicurazione del personale occupato nelle attività connesse con

l'oggetto del presente atto.

2. L'Affidatario si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi; si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, locali ed integrativi applicabili alla data della sottoscrizione del presente atto, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni ed in genere ogni altra contrattazione collettiva di seguito stipulata per la categoria.

I menzionati obblighi relativi all'applicazione della contrattazione collettiva di lavoro vincolano l'Affidatario anche nel caso che essa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

3. La Committenza si riserva la facoltà sia di effettuare direttamente controlli sulla regolarità retributiva e contributiva presso le Amministrazioni e/o Enti competenti, sia di eseguire i medesimi controlli attraverso la relativa documentazione che L'Affidatario si impegna a fornire.

Articolo 9 – Penali

1. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Affidatario comporteranno la riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato e/o per il danno arrecato e l'applicazione di penali. Qualora l'Amministrazione accertasse l'inidoneità di una qualunque attività

svolta dall'Appaltatore, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi previsti, si applicheranno le penali previste nella Convenzione Consip SIE 3.

Articolo 10 – Risoluzione del contratto

1. Il contratto si risolve, qualora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., la parte inadempiente e ritualmente diffidata non adempia alla prestazione che su di essa incombe. Se entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della predetta comunicazione la parte intimata non abbia provveduto a porre rimedio all'inadempimento contestato, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.. Nel caso in cui la Committenza riscontri deficienze nella prestazione del servizio, tali da comprometterne l'operatività e comunichi all'Affidatario, in forma scritta, quanto rilevato, potrà non dar corso al pagamento dei corrispettivi fino a che non siano rimosse dall'Affidatario le cause che hanno determinato le deficienze del servizio prestato. Potranno, a tal fine, essere concordate riunioni periodiche per l'esame congiunto dell'andamento del servizio fornito. Oltre ai casi di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, il contratto sarà in ogni caso risolto ove siano contestate gravi violazioni o carenze nell'esecuzione del servizio o comunque nei seguenti casi, riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) nel caso di grave difformità delle opere eseguite rispetto alle specifiche del progetto esecutivo approvato;

b) per ripetute e gravi inosservanze di norme legislative o regolamentari in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione

incendi e di inquinamento atmosferico;

c) per accertata grave inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

d) per aver sottaciuto l'associazione, anche in partecipazione, o raggruppamento temporaneo di imprese non dichiarati in precedenza;

e) nel caso avvenga la cessione del contratto o si subappalti senza autorizzazione;

f) nel caso in cui l'Affidatario perda per qualsiasi motivo il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 - 95 del D.Lgs: 36/2023;

g) per gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettano la regolarità del servizio, ivi compreso il reiterato mancato pagamento delle bollette relative alla fornitura vettori energetici.

In tali ipotesi la Committenza contesterà per iscritto le inadempienze dell'Affidatario, assegnandogli un termine non inferiore a 30 giorni per le controdeduzioni.

Decorso tale termine, la Committenza adotterà i provvedimenti di competenza. In ogni caso, l'Affidatario sarà soggetto a titolo di penale alla perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danni.

2. In caso di risoluzione per inadempimento della Committenza, nei casi strettamente previsti dalla Convenzione Consip SIE 3, l'Affidatario avrà diritto di trattenere gli acconti riscossi e a percepire quelli maturati sulle attività svolte.

In caso di risoluzione anticipata, l'Affidatario avrà diritto al rimborso delle somme anticipate a titolo di finanziamento, per le rate ancora non

scadute all'atto della risoluzione del contratto, alla corresponsione dell'importo per l'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento, alla corresponsione dell'importo delle opere realizzate più gli oneri accessori.

Saranno, altresì dovuti all'Affidatario, ai sensi dell'art.122, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 una somma pari al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. Le garanzie di carattere economico fissate al precedente comma 2 troveranno applicazione anche nel caso in cui la Committenza risolva o receda dal contratto per motivi di pubblico interesse.

3. Il pagamento delle somme dovute all'Affidatario dovrà essere effettuato entro 90 giorni dalla dichiarazione di risoluzione del contratto.

Qualora il pagamento non fosse effettuato entro tale termine saranno dovuti gli interessi di mora previsti dall'art. 5, D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

4. In caso di risoluzione per inadempimento dell'Affidatario, saranno rimborsati alla Committenza tutti gli acconti dalla stessa erogati nel corso dell'esecuzione del contratto, limitatamente a quelle attività che hanno dato luogo all'inadempimento;

5. Ove sussistano i presupposti per l'espletamento dell'azione di risarcimento, la parte inadempiente sarà responsabile per i danni conseguenti all'inosservanza degli obblighi assunti, entro il valore massimo del contratto, al netto dell'I.V.A.;

Tale limitazione non opera nei casi di dolo o di colpa grave, nonché di violazione dei diritti d'autore di terzi;

Articolo 11 – Recesso dal contratto

1. La Committenza ha facoltà, a suo insindacabile giudizio e in qualunque momento, anche successivo all'avvio dell'esecuzione del contratto, di recedere dal contratto mediante dichiarazione scritta da notificare all'Affidatario con preavviso non inferiore a 20 giorni, art. 123, co. 2 Dlgs 36/2023. In tale ipotesi, l'Affidatario avrà diritto al riconoscimento delle somme anticipate a titolo di finanziamento, per le rate ancora non scadute all'atto del recesso, alla corresponsione dell'importo per l'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento ed alla corresponsione dell'importo delle opere realizzate più gli oneri accessori.

Il pagamento delle somme dovute all'Affidatario dovrà essere effettuato entro 90 giorni dalla dichiarazione di recesso dal contratto.

2. In applicazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 7 agosto 2012, n. 135, (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio, n. 95) è diritto della Committenza recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, le condizioni tecnico/economiche di sopraggiunte nuove Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 o altre forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati, fossero più vantaggiose per la Pubblica Amministrazione in termini di efficacia ed

efficienza. Al manifestarsi della situazione sopra delineata, verrà dato corso ad una verifica, da svolgersi in contraddittorio con l’Affidatario, sulla disponibilità di quest’ultimo ad allineare il presente contratto alle migliori condizioni tecnico/economiche, da valutarsi secondo parametri pienamente confrontabili tra quelle in essere e quelle sopravvenute.

Articolo 12 – Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla cognizione del giudice ordinario foro competente in via esclusiva è quello di Trieste. Non è ammesso il ricorso all’arbitrato. Le parti si danno reciproco atto e si impegnano ad esperire un preventivo tentativo di accordo, per eventuali controversie dipendenti dal contratto; esse dovranno essere risolte in via amministrativa nel termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi da quello in cui è pervenuta ad una delle parti la richiesta da parte dell’altra, a mezzo PEC.

Articolo 13 – Cauzione definitiva

1. L’Affidatario, a garanzia degli impegni assunti con il presente Atto, ha costituito, garanzia fidejussoria di cui al punto 17 delle premesse. Tale garanzia fideiussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committenza.

2. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Affidatario, la

Committenza avrà diritto di avvalersi di propria autorità della suddetta cauzione. L’Affidatario dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà prefissato qualora la Committenza abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa, fatta salva l’eventuale compensazione tra la quota da reintegrare e lo svincolo progressivo della garanzia fideiussoria di cui all’art. 117 D.Lgs. 36/2023).

Articolo 14 – Polizza assicurazione -

1. L’Affidatario, a copertura di eventuali danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, ha presentato ai sensi del c. 10 dell’art. 117 del D.Lgs. 36/2023 ha presentato la polizza assicurativa della compagnia _____ n. _____ dd. _____. -----

Articolo 15 – Divieto di cessione del contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto, come stabilito dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023. La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è disciplinata dall’art. 120, comma 12 del D.Lgs. 36/2023 come disciplinato dall’All. II.14, art. 6 del medesimo Decreto.

2. La cessione, preventivamente notificata alla Committenza, deve essere stipulata con atto pubblico e indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Articolo 16 – Subappalto

1. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023).

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, ai sensi del decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Articolo 17 – Disciplina contrattuale

1. In caso di discordanza o incompatibilità fra i documenti previsti all'art. 1 comma 2 del presente contratto trovano applicazione in primo luogo le norme del presente contratto, in secondo luogo quelle previste negli allegati costituenti l'A.I.P.T.E.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni dell'A.I.P.T.E, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione dello stesso cioè quello di aderire al "Servizio Integrato Energia" disciplinato nell'all. 2 del D.lgs n. 115/2008 e successive modificazioni e integrazioni. -

Articolo 18 – Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

1. In merito all'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro si rimanda alle specifiche disposizioni contrattuali.

2. L'Affidatario è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Articolo 19 – Responsabilità dell'affidatario

1. La sorveglianza esercitata dalla Committenza e dai suoi rappresentanti non solleva in alcun caso l'Affidatario dalla integrale

responsabilità di cui agli art. 1667, 1668 e 1669 c.c. in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell’Affidatario verso la Committenza e verso i terzi.

2. Fermo restando quanto stabilito al precedente art. 18 (Obblighi dell’Affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti) con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Affidatario assume la piena responsabilità dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge e di prescrizioni del presente contratto e del capitolato d’oneri e prestazionale, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti a persone e cose proprie o di altre ditte o di terzi.

3. È inoltre a carico dell’Affidatario la più ampia ed esclusiva responsabilità - con totale esonero della Committenza - per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l’esecuzione delle attività affidate.

4. In caso d’inosservanza, anche parziale, da parte dell’Appaltatore delle prescrizioni del presente contratto e dei documenti ed elaborati contrattuali e prestazionali, nonché degli interventi da realizzare, la Committenza potrà avvalersi delle seguenti facoltà senza che l’Affidatario possa farvi eccezione od opposizione:

- applicare una trattenuta cautelativa del 5% sui pagamenti in scadenza successivamente alla segnalazione scritta

dell'inosservanza;

- effettuare, ove l'inosservanza non sia risolta entro 30 giorni dalla segnalazione, un intervento diretto, addebitandone l'onere all'Affidatario;

- nel caso di mancato pagamento delle bollette relative ai vettori energetici da parte dell'Affidatario, recuperare tali somme dal pagamento del canone.

Articolo 20 – Domicilio dell'Affidatario

1. Ai fini di tutte le comunicazioni inerenti il presente Contratto il Rappresentante dell'Affidatario elegge il proprio domicilio legale presso 20152 Milano, Via Anna Maria Mozzoni, 12.

2. A tale indirizzo la Committenza invierà in ogni tempo le notifiche e le comunicazioni di merito.

Articolo 21 – Spese contrattuali

1.L'Affidatario assume a proprio carico come previsto dall'articolo 8 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000 tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo nella misura di € 500,00 così come previsto dalla tabella A dell'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 22 – Riservatezza

1. Tutti i documenti prodotti dall'Affidatario saranno di proprietà della Committenza.

2. L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non divulgare a terzi qualsiasi informazione relativa alle attività, se non previa espressa autorizzazione della Committenza o quando essa sia divenuta di

dominio pubblico.

3. L’Affidatario può citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per la Committenza.

4. Nel caso di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazioni a congressi o conferenze con propri elaborati, l’Affidatario è tenuto a darne preventiva comunicazione alla Committenza e chiederne espresso benestare.

Articolo 23 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali raccolti dalla Committenza nelle fasi preliminari alla stipula del contratto o durante l’esecuzione dello stesso avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003.

2. I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente ai fini del corretto adempimento degli obblighi contrattuali e per ogni altra esigenza connessa alla gestione amministrativo-contabile del rapporto.

3. L’Affidatario potrà esercitare i diritti di cui all’art 7 del citato Decreto Legislativo nei confronti della Committenza.

4. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile della Struttura Complessa Affari Generali dell’Azienda Sanitaria Universitaria giuliano isontina (ASUGI).

Articolo 24 – Dichiarazione dell’affidatario

1. L’Affidatario dichiara che:

a) ha bene esaminato, valutato e approvato le norme riportate e/o richiamate nel contratto;

b) conosce appieno la portata del contratto e tutti gli oneri che ne derivano;

c) riconosce che le prestazioni contrattuali possono essere eseguite entro i termini ivi stabiliti e/o richiamati;

d) giudica remunerativi i corrispettivi convenuti.

2. L’Affidatario dichiara, inoltre, di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Committenza nei confronti del medesimo affidatario.

3. L’Affidatario si impegna altresì, anche per il caso di eventuale autorizzazione alla stipula di contratti di subappalto, ad ottemperare all’obbligo di munire il personale occupato nello svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto o subappalto presso gli stabili della Committenza di apposita tessera (badge) di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, conformemente a quanto disposto dall’art. 26, comma 8, del D.lgs. n. 81/08.

Articolo 25 – Elezione domicilio speciale-

1. A tutti gli effetti del presente appalto le parti eleggono domicilio speciale:

- quanto alla Committenza in via C. Costantinides n. 2 – 34128 Trieste-

- quanto all’Affidatario domicilio locale: Via dei Cosluich Natale n. 2 – 34148 Trieste (TS).

Articolo 26 – Disciplina sussidiaria

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel contratto e nei documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, troveranno applicazione le disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e quelle vigenti in materia di appalti pubblici, le norme del Codice Civile, in particolare quelle che regolano il contratto di appalto concernente la prestazione di servizi.

Articolo 27 – Azioni contrattuali decadenza

1. Qualsiasi azione legale relativa al contratto dovrà essere iniziata dalle parti, a pena di decadenza, secondo le tempistiche previste dal Codice Civile

Articolo 28 – Riconsegna alla cessazione del rapporto contrattuale e collaudo finale

1. Gli impianti oggetto del contratto, loro accessori, nonché i locali interessati, alla fine del rapporto contrattuale, dovranno essere riconsegnati nello stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità in cui si trovano all'atto del verbale di consegna di accettazione già sottoscritto all'avvio dell'originario contratto, con gli aggiornamenti, le integrazioni e miglioramenti intervenuti nel corso del rapporto, salvo il normale deperimento per l'uso.

2. L'Affidario entro 45 gg dalla cessazione del rapporto contrattuale dovrà fornire alla Committenza su supporto informatico i documenti relativi ai manuali di uso e manutenzione e schede tecniche degli impianti ed apparecchiature, mentre su supporto cartaceo ed informatico la documentazione relativa agli ordini di lavoro, richieste

intervento, verbali verifiche funzionalità e sicurezza degli impianti ed apparecchiature, dichiarazioni di conformità, certificati di collaudo e/o certificati di regolare esecuzione delle opere realizzate di efficientamento energetico

Il formato informatico richiesto dovrà essere compatibile con i sistemi informatici della Committenza che verranno comunicati all’Affidatario prima della cessazione contrattuale.

3. L’Affidatario all’atto della cessazione del rapporto contrattuale, entro e non oltre 30 gg, dovrà fornire alla Committenza tutte le credenziali di accesso di tutti i dispositivi di monitoraggio, di controllo e di automazione installati nelle Strutture Aziendali.

4. L’accertamento della regolarità del servizio erogato, la regolarità della contabilizzazione, l’applicazione delle eventuali penali sarà effettuata da un collaudatore appositamente nominato dalla Committenza.

Articolo 29 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L’Affidatario si obbliga altresì, a pena di nullità assoluta del presente atto, al rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n.136/2010 (CIG: -----)

Articolo 30 – Trattamento fiscale

1. L’Iva è a carico della stazione appaltante; tutte le altre imposte, tasse e spese del contratto sono a carico dell’appaltatrice.

2. Le parti chiedono l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa riguardando il contratto prestazioni soggette a Iva (articolo 40 del d.P.R. 131/1986).

Articolo 31 – Patto d'integrità e protocollo di legalità

1. L'appaltatore si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e a segnalare all'ente appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di affidamento e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all' affidamento in oggetto. L'appaltatore si impegna a rendere noti, su richiesta dell'Azienda Sanitaria Universitaria giuliano isontina (ASUGI), tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti l'affidamento eventualmente assegnato inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione del contratto o perdita dell'affidamento;
- escussione della cauzione a garanzia della proposta tecnico-amministrativa;
- mancato rilascio del certificato di regolare esecuzione;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dall' Azienda Sanitaria Universitaria giuliano isontina (ASUGI) per cinque anni;
- risarcimento del danno arrecato all'Azienda Sanitaria Universitaria giuliano isontina (ASUGI).

Articolo 32 – Clausole vessatorie

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art 1341 c.c. l'Affidatario dichiara di approvare specificamente le previsioni di cui ai seguenti articoli:

Art. 2 Oggetto del contratto

	Art. 3 Durata del Contratto	
	Art. 4 Corrispettivi in favore dell'affidatario	
	Art. 5 Aggiornamento dei Corrispettivi	
	Art. 6 Modalità di pagamento	
	Art. 8 Responsabilità e obblighi derivanti dai rapporti di lavoro	
	Art. 9 Penali	
	Art. 10 Risoluzione del contratto	
	Art. 11 Recesso dal Contratto	
	Art. 12 Controversie	
	Art. 13 Cauzione definitiva	
	Art. 15 Divieto di Cessione del Contratto	
	Art. 19 Responsabilità dell’Affidatario	
	Art. 22 Riservatezza	
	Art. 27 Azioni contrattuali – Decadenza	
	Art. 29 Tracciabilità dei flussi finanziari	
	Art. 31 Patto d’integrità e protocollo di legalità-	
	Data __/_____/2024	
	per Siram S.p.A.	
	_____ (sottoscritto digitalmente)	
	per l’Azienda Sanitaria Giuliano Isontina	
	_____ (sottoscritto digitalmente)	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 24/04/2024 17:43:19

IMPRONTA: 6CD4776A3B313FE8BF7F4FA988D540E3F97F4A8F340322A0C86CB95DDC040609
F97F4A8F340322A0C86CB95DDC04060992B7DEED06ABF3663CF5ACC787C597B3
92B7DEED06ABF3663CF5ACC787C597B38600FCCA8547AB8DB04C1D8B34584571
8600FCCA8547AB8DB04C1D8B345845712AB15086EE3BBFD725861810602CA28D

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 24/04/2024 17:51:35

IMPRONTA: 7D7762099CFFB58C4436900950E3AFB316C140078D9C48683598A641A7FFA384
16C140078D9C48683598A641A7FFA3848FBEC15BAB37CE4242A80F4045D2ABA9
8FBEC15BAB37CE4242A80F4045D2ABA97D59D20C468ABA593CBDDDBFE5BA6B02E
7D59D20C468ABA593CBDDDBFE5BA6B02EC66C62BB2CFE93486E902F84F3D61DFF

NOME: GIULIO ANTONINI

CODICE FISCALE: NTNGLI66S23L736J

DATA FIRMA: 26/04/2024 09:00:24

IMPRONTA: 481B735279AB10806BC669CE8639D986EEF6BD57CBC3106A1F27FC70E281B759
EEF6BD57CBC3106A1F27FC70E281B7599FEFABE922557BEC33172FDB6BE48ADE
9FEFABE922557BEC33172FDB6BE48ADE59096D3C4088FAC84417C6EFD150F679
59096D3C4088FAC84417C6EFD150F679FAECE1C2876DB8E3D532F0844E0ABE1E

NOME: DANIELE PITTIONI

CODICE FISCALE: PTTDNL61R10L483B

DATA FIRMA: 26/04/2024 09:32:04

IMPRONTA: 8079CA19E07477E010E3F0D04AB6A4BDA45EFEF469D484F6F263704B6B6982
A45EFEF469D484F6F263704B6B698228183C0D3EA6B1A269B0D389081F6D32
28183C0D3EA6B1A269B0D389081F6D32CFFCE8E7EC43F8FFF0E9E1C82938E534
CFFCE8E7EC43F8FFF0E9E1C82938E534B04F82BAAF263F458146C10333DE5962